



Comune di Oviglio
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Indice

Norme Generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Scopi del Regolamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione

Titolo I – Conduzione e custodia degli animali al pascolo

- Art. 4 - Divieto di pascolo
- Art. 5 - Transito del bestiame

Titolo II - Difesa del suolo, strade ed acque

- Art. 6 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie
- Art. 7 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio
- Art. 8 - Tutela del regime delle acque
- Art. 9 - Manutenzione di fossi e canali
- Art.10 - Manutenzione dei prati, degli incolti delle aree private, dei terreni non edificabili e dei boschi.
- Art.11 - Gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque
- Art.12 - Siepi ed alberi prospicienti le strade ed i confini
- Art.13 – Frutti di piante sul confine
- Art.14 – Cartelli indicativi per esche avvelenate
- Art.15 - Conservazione delle strade
- Art.16 – Consolidamento versanti soggetti a fenomeno di dissesto

Titolo III – Prescrizioni

- Art. 17 – Arature terreni adiacenti alle strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali.
- Art. 18 – Obblighi dei frontisti di strade
- Art. 19 - Strade comunali e provinciali
- Art. 20 – Strade Poderali, interpoderali, vicinali

Titolo IV - Norme finali

- Art. 21 - Incaricati della vigilanza
- Art. 22 – Tutela dei dati personali
- Art. 23 – Norme abrogate
- Art. 24 – Pubblicità del regolamento
- Art. 25 – Sanzioni amministrative
- Art. 26 – Entrata in vigore

Allegati

- Allegato “A” - Tabella indicativa per applicazione delle sanzioni rispetto ad alcune tipologie di violazioni

NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:
 - a) la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla regione e dalla provincia, nonché delle disposizioni emanate dagli enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
 - b) il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
 - c) il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art. 2 - Scopi del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura. Esso ha altresì lo scopo di:

- a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
- b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
- c) definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico - ambientale;
- e) garantire le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti comunali di polizia urbana e rurale.

TITOLO I

CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Art. 4 Divieto di pascolo

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è sempre vietato. .
2. Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non è stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'ente o dai privati.

Art. 5 – Transito del bestiame

1. Coloro che, estranei al comune, traversano il territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

2. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione l'art. 184 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale.

TITOLO II

DIFESA DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE

Art. 6 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.

2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, anche in terreni posti in zone non soggette al Vincolo Idrogeologico di cui al R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, per appezzamenti con pendenza media inferiore al 10% non sussiste l'obbligo della regimazione delle acque superficiali, come indicate dai seguenti commi 4, 5 6 e 7.

4. Gli interventi di cui ai successivi commi 5, 6, 7 e 8 potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.

5. In appezzamenti con pendenza media dal 10% al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:

- a) solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. - I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 m.; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi. - I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.
- b) Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.
- c) Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 mt dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai.
- d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.
- e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.
6. In appezzamenti con pendenza media dal 10% al 40%, utilizzati come pascoli e pratipascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. Le scoline, in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a m 80.
7. In appezzamenti con pendenza media dal 10% al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, le direttive di cui al comma 4, valgono solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell'interfilare per almeno otto mesi all'anno. Tali appezzamenti dovranno comunque presentare a valle un fosso di guardia di adeguate dimensioni atto a intercettare e convogliare eventuali acque provenienti da monte fino al collettore sottostante.
8. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà realizzato l'inerbimento degli interfilari.
9. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di nuove opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
10. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
11. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve la inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426¹ e 427² del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente

Art. 7 - Disposizione in materia di sistemazione agrarie in relazione all'assetto del territorio

In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento ed instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso. Idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del fiume PO, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche culturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico ed altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Sono proibite piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. n. 523/1904 a Piano assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art 29.

Art. 8 - Tutela del regime delle acque

Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi d'acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di mt 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.09.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'Amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno 10 mt dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza prevista dalla vigente normativa Regionale.

E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904 art 96.

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

Qualora un evento atmosferico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietari altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 9 - Manutenzione di fossi e canali

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) A mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) A mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) A rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) A conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) A non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) A pulire gli imbocchi intubati.

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma precedente. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quanto necessario, a cura dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso di inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Art. 10 - Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietarie o conduttori.

I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura ed asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 7 del 10.02.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite Ordinanza sindacale.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta l'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti degli organi di vigilanza; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 255 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152

Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Art. 11 - Gestione dei corsi d'acqua e deflusso acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).⁷

2. Qualora, per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che la rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.

3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimate.

4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904.
6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc, saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.
7. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti solo se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.
8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo

Art. 12 - Siepi ed alberi prospicienti le strade ed i confini

Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento forestale regionale (D. P.G. R. 20 settembre 2011 n. 87R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della F. R. 10 febbraio 2009 n. 4", modificato con D. P. G. R. 21 febbraio 2013 n. 2/R) e dal D. Fgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;

b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro;

Per quanto riguarda i confini nelle zone agricole le piante di alto fusto non possono essere messe a dimora a distanza inferiore a metri 8 dalle linee di confine con i fondi vicini. Le piante di pioppi non possono essere messe a dimora a distanza inferiore a metri 12 dal fondo del vicino. Le piante di medio fusto non possono essere messe a dimora nelle zone agricole a distanza inferiore a metri 5 dalle linee di confine con i fondi vicini. Si considerano di medio fusto:

1. le piante di cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
2. le piante che, pur naturalmente crescendo a cespuglio o a basso fusto, vengano mantenute ad una altezza superiore a cinque metri compresi i rami elevati dal fusto.

Le piantagioni di cui ai precedenti commi non possono essere messe a dimora ad una distanza inferiore a metri 100 dalle zone non agricole interessate dal P.R.G.C. .

In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferenzialmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

Art. 13 - FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 14 - CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE

1. È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato) AVVELENATO. Resta salvo quanto previsto dall'art. 21, lett. u) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art 15 - Conservazione delle strade

1. La materia è disciplinata dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i

ART. 16 - Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

TITOLO III

PRESCRIZIONI

Art. 17- Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,00 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e per i terreni confinanti con altre tipologie di strade, misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 4,00⁹ misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

3 Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura di cui al comma 6.

4. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.

5. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.

6. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.

7. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

8. Ai sensi del R.D. 523/1904²⁹ i proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Art. 18 - Obblighi dei frontisti di strade

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

Art. 19 - Strade comunali e provinciali

E' fatto divieto di apportar modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì. Di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai Regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della

rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di Legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Fermi restando gli obblighi per il mantenimento e l'efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitano la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento Forestale 20.09.2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 (CDS) artt. 892 e 893 del Codice Civile.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata "a cielo aperto", questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.

La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico del proprietario del fondo.

Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti,

Art. 20 - Strade Poderali, interpoderali, vicinali

Le strade poderali, interpoderali e vicinali che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, devono essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti, devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque mantenendoli costantemente spurgati.

I proprietari dei fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle, di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese

verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in materia da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

1. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 21 – Incaricati della vigilanza

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal sindaco a mezzo dei componenti dell'ufficio di polizia municipale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e del corpo forestale dello Stato, della regione e della provincia.

Art. 22 – Tutela dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento generale dell'Unione Europea 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il trattamento è il Comune di Oviglio con sede in Piazza Umberto I, 3 ed i medesimi sono trattati secondo i documenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune alla pagina privacy policy.

Art. 23 - Norme abrogate.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente del 09.06.1964 e smi e tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Dell'entrata in vigore del presente Regolamento sarà dato apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione dei Regolamenti comunali

Art. 25 - Sanzioni amministrative

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923, L. R. n. 6/2005, Nuovo Codice della Strada, D, Lgs 152/99 e s.m.i.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis."
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/81 e di cui alla L. R. n. 33/98.

Art. 26 - Entrata in vigore.

In conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 72 del vigente Statuto comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultima pubblicazione.

ALLEGATO "A"

TABELLA INDICATIVA DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLE SANZIONI DI CUI AL D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 267 ART. 7-BIS RISPETTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 9 comma 1	Mancato obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade	€ 50,00	€ 100,00
Art. 8 comma 5	Mancato rispetto della distanza di mt 9 per alberi ad alto fusto dai confini di strade pubbliche fuori dall'abitato. Mancato rispetto della distanza di mt 9 per alberi di alto fusto da confini privati	€ 250,00	€ 500,00
Art. 14 comma 7	Mancato rispetto del divieto di condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle o, per motivi morfologici conduzione delle acque lateralmente lungo la strada mediante un fosso di scolo capace.	€ 100,00	€ 500,00
Art. 15 comma 4 (siepi e alberi prospicienti le strade)	Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari frontisti e/o conduttori delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione	€ 100,00	€ 500,00
Art. 18 comma 1 (fasce di rispetto strade pubbliche e elementi vegetali)	Mancata esecuzione delle arature nel rispetto dell'art. 28 comma 1 (mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,00 più il solco di aratura per strade provinciali e statali e per altre strade misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle). Mancato rispetto distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi).	€ 250,00	€ 500,00
Art. 18 comma 4 (fasce di rispetto calanchi)	Mancata applicazione della fascia di rispetto incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco in appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo.	€ 250,00	€ 500,00
Art. 18 comma 6 (arature)	Mancato rispetto della modalità di esecuzione delle arature ("dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.") in prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi	€ 150,00	€ 500,00
Art. 18 comma 7 (mantenimento scarpate).	Mancato rispetto del comma che cita "Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire, il loro scalzamento a monte, e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi"	€ 150,00	€ 500,00

Art. 19 - comma 2 (obbligo conservare efficienti sbocchi degli scolli)	Mancato rispetto del comma 2 che cita "I proprietari dei fondi di confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, ed sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente gli lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici".	€ 100,00	€ 500,00
--	--	----------	----------

Oltre alla sanzione amministrativa, in caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.